



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

## ORDINANZA

<b>N. 60</b>	<b>OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E LIMITAZIONI ALLA VENDITA.</b>
<b>DEL 29-05-2026</b>	

### IL SINDACO

#### **PREMESSO che:**

- durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio e l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, anche perché, offrono ai giovani, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini dimoranti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;
- sulla base delle numerose segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;
- lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali comportano spesso il mancato rispetto da parte di alcuni avventori delle norme di igiene e decoro urbano, disturbando la quiete pubblica con schiamazzi e altri rumori molesti stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

**CONSIDERATI** e valutati gli interessi degli abitanti, degli avventori e degli imprenditori che operano sul territorio comunale;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza amministrativa prevalente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 240/2025) secondo cui i provvedimenti sindacali limitativi delle emissioni sonore e degli orari dei pubblici esercizi trovano piena e legittima giustificazione nella prevalenza del diritto costituzionale alla salute e al riposo delle persone (art. 32 Cost.) rispetto agli interessi economici d'impresa, purché l'atto risponda ai criteri di proporzionalità e temporaneità conformemente all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** la necessità dell'Ente di adempiere ai propri doveri di vigilanza e regolamentazione a tutela della cittadinanza, al fine di prevenire situazioni di oggettivo danno alla salute e alla vivibilità urbana tenuto conto della "superiorità gerarchica del diritto costituzionale alla salute rispetto

all'interesse puramente economico del libero esercizio dell'attività d'impresa" (**Consiglio di Stato Sez. V, n. 240 del 14 gennaio 2025**);

**RITENUTO** necessario contemperare le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei dimoranti;

**DATO ATTO** che l'esigenza di tutela si concentra specificamente nelle aree del Centro Storico, in ragione della conformazione urbanistica e della densità abitativa dell'isola, sulla base delle criticità istruttorie rilevate dagli organi di controllo del territorio nelle stagioni precedenti

**RITENUTA** la necessità di individuare una disciplina armonica che:

- regoli gli orari di utilizzo di fonti di emissioni sonore nello svolgimento di attività di intrattenimento musicale presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive, e tutti quegli esercizi pubblici, ex art. 86 Tulp, e attività artigianato di servizio alimentare in cui, come attività complementare, sia diffusa musica consentendo così il libero esercizio di tale attività;
- soddisfi le esigenze sia dell'utenza dei locali pubblici che le esigenze di salvaguardia della qualità ambientale, della quiete pubblica e di tutela della salute salvaguardando il riposo delle persone;

**VISTO** il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**CONSIDERATO** che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

**CONSIDERATA** la copiosa giurisprudenza afferente l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone;

**VISTE** le pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del c.p. (Sentenza nr. 26738/2006; sentenza nr. 25424/2016);

**VISTO** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1934, n. 773 e relativo regolamento di attuazione;

**VISTI:**

la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e ss.mm. e ii.;

il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

il D.P.C.M. 1/3/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;

il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**VISTI:**

la L. n. 267/2000;

la L. 689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio;

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

gli artt. 9,10 e 17 bis del T.U.L.P.S.;

gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

l'art. 9, comma 3, della legge 25.08.1991, n. 287 (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

la Legge 30.03.2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati;

il D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".

il D.M. 5.8.2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e s.m.i.;

l'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011;

il D.L. n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.04.2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, di cui all'art. 19, ha attribuito ai comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S.;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro N. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 in ordine alle misure di "Safety and Security" (D.L. n. 14/2017) e potenziate, da ultimo, nel Decreto "Sicurezza" n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

**RICHIAMATO** il Regolamento di attuazione del P.C.C.A. del Comune di Ponza approvato con D.C.C. n. 14 del 15.04.2015;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che recita: "*... le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...*";

**VISTO**, in particolare, l'art. 7 bis del Decreto Legislativo sopra menzionato, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 9 del TULPS ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivo di pubblico interesse;

**RILEVATO** che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

**ONDE** consentire il rispetto ed il controllo da parte delle Forze dell'Ordine;

**RICHIAMATA** la propria competenza in materia;

**PER** le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

## **ORDINA**

Ai privati autorizzati ad emissioni sonore, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione e ai titolari di circoli e/o associazioni, ex art. 86 Tulpis, ai titolari di attività di artigianato di servizio alimentare e a tutti gli esercizi commerciali ove all'attività principale, **come attività complementare**, sia diffusa musica per tenere intrattenimenti musicali **nelle aree esterne** di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, che potranno essere esercitati intrattenimenti musicali nel rispetto delle modalità di seguito indicate senza apprestamento di strutture tali da configurarne una trasformazione degli **spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo e/o ballo** (ad esempio piste da ballo o sistemazione a platea delle sedie), precisamente:

l'esercizio di spettacoli od intrattenimenti senza ballo non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale e deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) **capienza del locale**: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

b) **utilizzo degli spazi**: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) **ingresso gratuito**: l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lett. a) e i limiti previsti dalla regola tecnica di prevenzione incendi indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) **divieto di maggiorazione dei prezzi**: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) **complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento**: l'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e più in generale di pubblico esercizio ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari stabiliti dalla presente ordinanza e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande, e più in generale del pubblico esercizio, mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacoli;

g) **occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento.**

**Pertanto, la diffusione di musica deve avere il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio a carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo.**

L'attività di allietamento con intrattenimenti musicali con le caratteristiche sopra definite è consentita rispettando i giorni e gli orari di seguito riportati, nel rispetto rigoroso dei limiti acustici previsti dalla legge e dal P.C.C.A. del Comune di Ponza. In nessun caso deve essere

arretrato disturbo alla quiete pubblica.

**Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente Ordinanza ed il 30 settembre 2026 e limitatamente per le attività suindicate ed ubicate nei centri storici dell'Isola così come individuate dal Piano Regolatore Generale e dal Piano Acustico vigente:**

- 1. Tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 01:00 del giorno successivo**, è consentita l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del **pubblico spettacolo** mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza nei limiti della tollerabilità stabiliti dalle norme vigenti, e comunque non superiore ai 35/40 WATT in quanto questa misura consente di non determinare danni acustici e, in ogni caso, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico in aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filodiffusione (stereo, radio, riproduttore di file audio, etc.);
- 2. In deroga al punto precedente l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto) all'aperto non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo è consentita dalle ore 18:30 alle ore 01:30 del giorno successivo** qualora venga svolta mediante l'utilizzo di impianti che attengono alle seguenti prescrizioni:
  - a.** Utilizzo di un apparato di limitazione del suono che provveda un efficiente e comprovato sistema di antimanomissione, sia meccanico che elettronico; tale apparato dovrà essere della tipologia tale che, inserito tra il mixer e l'amplificatore, non possa essere escluso, pena la non funzionalità dell'impianto, con l'inibizione all'impiego di impianto diverso da quello munito del suddetto apparato;
  - b.** Adeguamento del livello di limitazione del suono alle situazioni di contorno, in maniera da evitare il superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997 e del P.C.C.A. vigente presso i ricettori disturbati;
  - c.** Taratura del sistema da un tecnico competente in acustica che esplicherà la metodologia adottata per le prove acustiche;
  - d.** Redazione dal tecnico competente in acustica di una relazione di impianto acustico che riporti le caratteristiche tecniche dell'impianto elettroacustico; il livello di taratura del sistema di abbattimento del suono; gli esiti delle prove fonometriche effettuate dimostranti l'efficacia del sistema di abbattimento in corrispondenza dei ricettori che disturbati, da conservare copia presso il locale, a disposizione degli organi di controllo.

#### **DIVIETI SPECIFICI:**

**È vietata** ogni forma di intrattenimento che prevede la **partecipazione attiva del pubblico** (a titolo di esempio il Vocalist-animatore, il Karaoke).

**È vietato** l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc., che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonora particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati;

#### **ATTIVITA' CONSENTITE:**

**E' consentita** ogni forma di intrattenimento che prevede la **partecipazione passiva del pubblico** ( a titolo di esempio musica in filodiffusione ovvero un sistema audio che consente di riprodurre musica diffusa tramite l'ausilio di vari diffusori; il disc jockey il cui compito è di selezionare, brani musicali di vario genere, attraverso un impianto di amplificazione purché la strumentazione elettronica, comprese le casse acustiche usate dal DJ siano quelle indicate nella Relazione Tecnica d'impatto Acustica o autocertificazione asseverata; l'esecuzione di musica dal vivo vocale (cantante) e/o strumentale meccanica (pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, violino, l'organo, ecc.).

**Al termine dell'orario disposto dalla presente ordinanza è comunque vietata qualsiasi immissione in ambiente esterno di musica, anche in filodiffusione.**

Per quanto non regolamentato con la presente ordinanza, sia per le attività svolte all'interno di locali chiusi e per quelle svolte all'esterno dei centri storici, si rimanda alle indicazioni previste dal P.C.C.A. approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 15/04/2015.

### **SPIAGGE:**

Ai titolari e ai gestori di attività su spiagge, ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, **considerata** la peculiare attività imprenditoriale è consentita l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto), alle medesime condizioni di cui sopra, **dalle ore 17:00 alle ore 21:00**, quale fascia oraria non rientrante tra quella normalmente dedicata al riposo delle occupazioni e del riposo delle persone, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle citate leggi.

### **DEROGHE ED ECCEZIONI:**

Non rientrano tra le attività disciplinate dalla presente Ordinanza le manifestazioni organizzate o con il patrocinio del Comune di Ponza, sia all'interno dei locali sia all'esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale, etc.

È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

### **LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI PRODOTTI:**

Al fine di contrastare comportamenti correlati e determinati dall'abuso di alcool e, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, dalle ore 23:00 sino alle ore 07:00, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica, **è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in vetro o in lattina** da parte di esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, ed altre attività similari.

Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es.: pranzo/cena/aperitivi) nell'ambito delle superfici in uso ai locali effettuate entro le ore 00:30 e quelle effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art. 6 del D.L. 117/2007 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

### **SANZIONI:**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p., si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7.bis.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"* e precisamente il predetto articolo stabilisce *"Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può*

*essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 ((del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)). 2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» ((e le parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici giorni a tre mesi"))). Inoltre la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico, in caso di violazione delle suddette disposizioni si applicano le sanzioni previste all'art. 10, legge 26.10.1995, n.447 intitolato "Sanzioni amministrative" ovvero:*

*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 2.000 euro a 20.000 euro))*

*2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.*

*3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 500 euro a 20.000 euro))*

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alla vigente normativa in materia.

## **DISPONE**

La presente ordinanza avrà validità dalla data della pubblicazione sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione ad eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo restando l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività, ed annulla tutte le precedenti disposizioni ordinatorie in contrasto con la medesima;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune per la dovuta conoscenza e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina;
- Commissariato di Polizia di Stato di Formia;
- Polizia Locale di Ponza;
- Comando Stazione Carabinieri di Ponza;
- al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza;
- al Circomare di Ponza
- ASL di Latina;
- ARPA Lazio Latina
- Servizio S.U.A.P. Commercio.

## **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Li, 29-05-2026

**IL SINDACO**  
**FRANCESCO AMBROSINO**

